

paragrafo 2, del citato regolamento n. 343/2003, e indipendentemente dalla suddetta accettazione — che la competenza spetta ad un altro Stato membro ai sensi del capo III del medesimo regolamento (anche qualora quest'ultimo Stato non sia stato investito di una richiesta di presa in carico oppure non formuli alcuna accettazione), detto organo di riesame sia tenuto a constatare in maniera vincolante la competenza di quest'altro Stato membro ai fini del procedimento dinanzi ad esso pendente finalizzato ad una decisione sul ricorso in questione. Se, al riguardo, sussistano diritti soggettivi di ciascun richiedente asilo a che la propria domanda di asilo venga esaminata da un determinato Stato membro competente in forza dei suddetti criteri di competenza.

- 2) Se l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale avviene un primo ingresso illegale («primo Stato membro») è tenuto a riconoscere la propria competenza ad esaminare la domanda di asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo, qualora si verifichi la seguente situazione:

un cittadino di un paese terzo proveniente da uno Stato terzo entra illegalmente nel primo Stato membro di cui trattasi. Costui non presenta in tale Stato una domanda di asilo. Si trasferisce poi in uno Stato terzo. Dopo meno di tre mesi lascia uno Stato terzo ed entra illegalmente in un altro Stato membro dell'Unione europea («secondo Stato membro»). Da questo secondo Stato membro si reca immediatamente e direttamente in un terzo Stato membro, dove presenta la sua prima domanda di asilo. A questa data sono passati meno di 12 mesi dall'ingresso illegale nel primo Stato membro.

- 3) Se, a prescindere dalla soluzione della questione sub 2), qualora il «primo Stato membro» menzionato in quest'ultima sia uno Stato membro il cui sistema di asilo presenta comprovate carenze sistemiche, analoghe a quelle descritte nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 gennaio 2011, M.S.S., ricorso n. 30.696/09, si imponga una diversa valutazione relativamente allo Stato membro competente in via prioritaria ai sensi del regolamento n. 343/2003, nonostante la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10. Se si possa in particolare presupporre, ad esempio, che un soggiorno in un siffatto Stato membro sia a priori inidoneo a integrare una fattispecie attributiva di competenza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 343/2003.

(¹) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Repubblica federale di Germania/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-399/12)

(2012/C 343/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: N. Graf Vitzthum e T. Henze, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione del Consiglio del 18 giugno 2012 (¹);

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica federale di Germania contesta la decisione del Consiglio del 18 giugno 2012 «che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)».

Secondo il governo tedesco, tale decisione indica erroneamente l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE quale fondamento giuridico procedurale. Da un lato, l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, riguarda unicamente posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo internazionale di cui l'Unione è parte. L'articolo 218 TFUE non troverebbe per contro applicazione riguardo alla rappresentanza degli Stati membri in organi costituiti da organizzazioni internazionali di cui sono parti solo gli Stati membri in forza di trattati internazionali da essi conclusi. Dall'altro lato, l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE comprende unicamente atti «che hanno effetti giuridici», ovvero atti vincolanti a livello internazionale. Le risoluzioni dell'OIV non sarebbero tuttavia atti giuridici di questo tipo.

Del resto non sarebbe possibile individuare un altro fondamento giuridico procedurale per la decisione del Consiglio.

(¹) Documento del Consiglio n. 11436/12 «che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)».